

Scheda prodotto: FINANZIAMENTO ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI

<i>Beneficiari</i>	PMI associate a Confidi Friuli con sede o unità operativa in Friuli Venezia Giulia, che effettuano un investimento ubicato sul territorio del Friuli Venezia Giulia.
<i>Finalità</i>	<p>Progetti di investimento per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili:</p> <p>Fotovoltaico</p> <p>Biometano (metano prodotto dalla fermentazione di materia organica)</p> <p>Nel caso della produzione di biometano, il progetto di investimento rispetta i criteri descritti nella sezione 4.13 “Fabbricazione di biogas e biocarburanti per autotrazione e di bioliquidi” dell’Allegato 1 al Regolamento delegato (UE) 2800 del 4 giugno 2021¹; in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la biomassa agricola utilizzata per la produzione di biogas o biocarburanti destinati ai trasporti e per la produzione di bioliquidi soddisfa i criteri di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001; 2. la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla produzione di biocarburanti e biogas destinati ai trasporti e dalla produzione di bioliquidi è pari ad almeno il 65 % in relazione alla metodologia di riduzione delle emissioni di gas serra e al relativo combustibile fossile di riferimento di cui all’allegato V della direttiva (UE) 2018/2001; 3. se la produzione di biogas si basa sulla digestione anaerobica di materiale organico, la produzione del digestato soddisfa i criteri di cui alla sezione 5.6 e i criteri 1 e 2 della sezione 5.7 dell’allegato, a seconda dei casi. <p>Cogenerazione di calore ed elettricità da bioenergia (es. generatori di calore a biomassa)</p> <p>Nel caso di impianti di cogenerazione di calore ed elettricità da bioenergia, il progetto di investimento rispetta i criteri descritti nella sezione 4. 20 “Cogenerazione di calore/freddo ed elettricità da bioenergia” dell’Allegato 1 al Regolamento delegato (UE) 2800 del 4 giugno 2021¹; in particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la biomassa agricola utilizzata nell’attività soddisfa i criteri di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 5, della direttiva (UE) 2018/2001. La biomassa forestale utilizzata nell’attività soddisfa i criteri di cui all’articolo 29, paragrafi 6 e 7, di detta direttiva; 2. la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’uso della biomassa negli impianti di cogenerazione è pari ad almeno l’80 % in relazione alla metodologia di riduzione delle emissioni di gas serra e al combustibile fossile di riferimento di cui all’allegato VI della direttiva (UE) 2018/2001. <p>Energia idroelettrica</p> <p>Nel caso di produzione di energia idroelettrica, il progetto di investimento rispetta i criteri descritti nella sezione 4. 5 “Produzione di energia elettrica a partire dall’energia idroelettrica” dell’Allegato 1 al Regolamento delegato (UE) 2800 del 4 giugno 2021¹; in particolare, l’attività soddisfa uno dei seguenti criteri:</p>

¹ C(2021) 2800 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2139 DELLA COMMISSIONE del 4.6.2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

	<ol style="list-style-type: none"> 1. l'impianto per la produzione di energia elettrica è un impianto ad acqua fluente e non dispone di un serbatoio artificiale; 2. la densità di potenza dell'impianto per la produzione di energia elettrica è superiore a 5 W/m²; 3. le emissioni di gas serra nel ciclo di vita derivanti dalla produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica sono inferiori a 100 gCO₂e/kWh. Le emissioni di gas serra nel ciclo di vita sono calcolate utilizzando la raccomandazione 2013/179/UE o, in alternativa, la norma ISO 14067:2018¹⁶², la norma ISO 14064-1:2018² o lo strumento G-res³; le emissioni di gas serra quantificate nel ciclo di vita sono verificate da una terza parte indipendente. Sono idonei solo impianti con una scala di produzione di energia inferiore a 100 MW. <p>Digestione anaerobica di rifiuti organici</p> <p>Nel caso di produzione di costruzione e gestione di impianti dedicati per il trattamento di rifiuti organici raccolti in maniera differenziata⁴ mediante digestione anaerobica, con conseguente produzione e utilizzo di biogas e digestato e/o prodotti chimici, il progetto di investimento rispetta i criteri descritti nella sezione 4. 5 "Produzione di energia elettrica a partire dall'energia idroelettrica" dell'Allegato 1 al Regolamento delegato (UE) 2800 del 4 giugno 2021"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. è in atto un piano di monitoraggio e di emergenza per ridurre al minimo le perdite di metano nell'impianto; 2. il biogas prodotto è utilizzato direttamente per la produzione di energia elettrica o di calore, è trasformato in biometano da iniettare nella rete del gas naturale o è utilizzato come carburante per veicoli o come materia prima nell'industria chimica; 3. i rifiuti organici utilizzati per la digestione anaerobica sono separati alla fonte e raccolti in maniera differenziata; 4. il digestato prodotto è utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente o dopo il compostaggio o altro trattamento; 5. negli impianti dedicati al trattamento dei rifiuti organici, la percentuale di colture alimentari e foraggere²¹⁶ utilizzate come materia prima in entrata, misurata in peso, come media annua, è pari o inferiore al 10 % della materia prima in entrata. <p>Tutti i progetti dovranno essere corredati da documentazione tecnica preliminare inerente la sostenibilità del piano di investimento; dovrà inoltre essere fornita la documentazione tecnica atta a valutare il rispetto dei criteri di vaglio tecnico sopra descritti, tempo per tempo vigenti, nonché, con la massima diligenza possibile, l'allineamento alle disposizioni contenute nel "Regolamento Tassonomia"⁵. Post realizzazione dell'investimento, il fascicolo tecnico dovrà essere integrato con tutta la documentazione necessaria alla verifica della conformità tecnica, economica e normativa riferita al progetto.</p>
<p><i>Importo finanziabile</i></p>	<p>Fino a 80% dell'importo dell'investimento (iva esclusa); entro i limiti massimi di rischio assumibile dal Confidi per ciascuna impresa. La quota rimanente di investimento deve essere coperta da risorse dell'impresa.</p>

2 Norma ISO 14064-1:2018, Greenhouse gases — Part 1: Specification with guidance at the organization level for quantification and reporting of greenhouse gas emissions and removals: <https://www.iso.org/standard/66453.html>

3 Strumento online disponibile al pubblico sviluppato dall'International Hydropower Association (IHA) in collaborazione con la UNESCO Chair in Global Environmental Change (versione del [data di adozione]: <https://www.hydropower.org/gres>).

4 Secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 4, della direttiva 2008/98/CE.

5 REGOLAMENTO (UE) 2020/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL DEL CONSIGLIO del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088

<i>Garanzia Confidi Friuli</i>	Garanzia a prima richiesta, minimo 50% elevabile a 80% con riassicurazione e controgaranzia del Fondo di Garanzia PMI (L.662/1996) in tutti i casi previsti dalla normativa vigente; entro i plafond di garanzia massimi previsti dal Confidi per ogni singola impresa.		
<i>Forma tecnica</i>	Finanziamento a rimborso rateale		
<i>Durata</i>	Fino a 60 mesi, con preammortamento massimo 12 mesi.		
<i>Rimborso</i>	In rate mensili o trimestrali		
<i>Condizioni economiche</i>	TASSO DI INTERESSE: variabile, indicizzato al parametro euribor 3 mesi – base 365 (media mese precedente) maggiorato di spread diversificati in base alla fascia di rating interno assegnato dalla Banca all'impresa:		
	Fascia RATING impresa	Garanzia Confidi Friuli Senza controgaranzia FdG (comprensivo di beneficio finanziario 0,25 punti perc.)	Garanzia Confidi Friuli CON controgaranzia FdG (comprensivo di ulteriore beneficio finanziario 0,25 p.p.)
	Fascia 1 (AAA-AA-A)	Spread + 2,50	Spread + 2,25
	Fascia 2 (BBB-BB-NR)	Spread + 3,50	Spread + 3,25
	Fascia 3 (B – CCC – CC)	Spread + 4,75	Spread + 4,50
	Ove il parametro di riferimento assuma un valore negativo, sarà considerato con valore pari a zero; di conseguenza si applicherà un tasso di interesse pari allo spread fino a quando il parametro non tornerà ad assumere un valore superiore a zero.		
COMMISSIONI DI ISTRUTTORIA: sui finanziamenti sarà applicata una commissione di istruttoria pari a 1,50%			
COSTO DELLA GARANZIA CONFIDI FRIULI: secondo condizioni vigenti, consultabili sul sito internet del Confidi, con esenzione dalla componente “spese di istruttoria” del Confidi			